

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 180 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato quale testo base)</i>	82
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto)</i>	88

COMITATO DEI NOVE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	81
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 180.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema definisce i criteri di ripartizione della quota premiale del

Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR per l'anno 2014, pari ad euro 99.495.475, tema su cui la Commissione peraltro si è già espressa con un parere del 29 ottobre 2014, come avrà modo di illustrare oltre. Al riguardo, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 – con il quale è stato operato il riordino degli enti di ricerca vigilati dal MIUR – aveva disposto che, a decorrere dal 2011, una quota non inferiore al 7 per cento del FOE, con progressivi incrementi negli anni successivi, doveva essere destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. La definizione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della predetta quota premiale era rimessa a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Inoltre, il comma 1 dell'articolo 4 disponeva che la ripartizione dell'intero FOE dovesse essere effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva (articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 213 del 2009), nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata dall'ANVUR.

Aggiunge che, successivamente, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 (c.d. Carrozza) ha novellato il citato articolo 4 così che si fa ora riferimento ai risultati della VQR solo per la ripartizione del finanziamento premiale e che quest'ultima tiene conto, altresì, di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. La novella ha, invece, confermato le modalità per l'adozione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione di tale quota.

Rileva poi che lo schema di riparto in esame è il secondo che prende quindi in considerazione i risultati della VQR. A questo proposito ricorda, peraltro, che il 27 giugno 2015 sono state emanate le Linee guida per la nuova VQR 2011 – 2014 (con decreto ministeriale n. 458) i cui risultati saranno disponibili tra molti mesi e quindi non potranno essere utilizzati per il riparto in oggetto che, invece, potrà tener conto solo dei risultati della

VQR 2004-2010, relativa quindi ad un periodo molto antecedente all'attuale.

Segnala inoltre che l'importo che ha precedentemente indicato in euro 99.495.475 è stato accantonato dal decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 851 (registrato dall'organo di controllo il 24 dicembre 2014), con il quale è stato ripartito il FOE per il 2014 e con il quale sono stati individuati – per la prima volta nello stesso decreto generale di riparto – alcuni dei criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale, sui quali la VII Commissione si trovò a riflettere nell'ottobre scorso. In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 851 del 2014 – che ha dato seguito, nel testo finale, ad alcune condizioni formulate dalla Commissione cultura nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul relativo schema – ha affidato ad un apposito Comitato di valutazione (invece che al CEPR, come indicato al punto 2 del parere del 29/10/2014) – poi nominato con decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 38, non trasmesso a questa Commissione – l'elaborazione di una proposta di ripartizione tra gli enti tenendo conto dei seguenti criteri: *a)* il 70 per cento della quota è assegnata in base ai risultati della VQR 2004-2010, « non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di Struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva di ciascun ente », e tenendo conto, nella predisposizione della graduatoria, della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente; *b)* il 30 per cento della quota è assegnata sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti (punto 5 del parere del 29/10/2014). Si è anche previsto che, con decreto ministeriale da emanare entro l'anno 2014 – che è quello all'esame odierno – dovessero essere definiti: *a)* i criteri per la distribuzione del 70 per cento della quota premiale agli enti per i quali non sono disponibili i risultati della VQR (punto 8 del parere del 29/10/2014); *b)* i criteri di assegnazione e i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative al 30 per cento della quota

premiale; c) termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione (dell'intera quota premiale) da parte del Comitato di valutazione. Inoltre, è stato previsto che: 1) l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale doveva avvenire entro il 28 febbraio 2015; 2) ogni ente non poteva presentare più di due programmi o progetti come capofila e non poteva partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante (punto 7 del parere del 29/10/2014). Da ultimo, è stato stabilito che l'assegnazione della (intera) quota premiale dovesse essere effettuata con (ulteriore) decreto ministeriale, dando seguito alla condizione al punto 1 del parere del 29/10/2014, nel quale ricorda che la VII Commissione aveva incluso anche la necessità del parere parlamentare sul decreto ministeriale di assegnazione, come previsto dalla legge.

Andando alla descrizione dello schema di decreto in esame, rileva che l'articolo 1 riepiloga la somma complessivamente disponibile per il finanziamento premiale. Segnala poi che, sotto il profilo della corretta formulazione del testo, l'articolo 1 dovrebbe essere riformulato nei termini cui si fa riferimento nel dossier di documentazione degli uffici.

Aggiunge che l'articolo 2 riguarda i criteri in base ai quali deve essere effettuata la ripartizione del 70 per cento della quota premiale. Per gli enti per i quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010, il medesimo articolo 2 dispone che l'assegnazione sia calcolata esclusivamente sulla base della « *performance* rispetto ai programmi e progetti realizzati nel biennio 2012-2013 ». Al riguardo, osserva che occorrerebbe esplicitare se l'intenzione sia quella di riferirsi (come nel riparto della quota premiale 2013) al valore medio delle quote di premialità assegnate nei due anni precedenti e con quali modalità. Rileva inoltre che lo stesso articolo 2, per gli enti per i quali sono disponibili i risultati della VQR 2004-2010, dispone che la ripartizione prenda in considerazione « principalmente » i prodotti attesi e gli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, « tenendo conto » del valore medio

della premialità per gli anni 2012 e 2013. Inoltre, prevede che gli enti siano classificati in gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti valutati con la VQR, nonché alla loro « consistenza e grandezza scientifica ». Osserva, pertanto che, rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del DM 851/2014, viene introdotto un nuovo elemento di storicità (peraltro già utilizzato, nel riparto della quota premiale 2013, per parametrare i risultati della VQR) e, di converso, viene esclusa la « valutazione complessiva dell'ente », ritenendo che sarebbe opportuno conoscere le motivazioni di tale scelta. Inoltre, poiché il decreto ministeriale n. 851 del 2014, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, stabilisce che termini e modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione dell'intera quota premiale, da parte del Comitato di valutazione, siano fissati con decreto ministeriale, le appare necessario esplicitare – nello schema in esame del decreto in questione – le modalità di utilizzazione del valore medio della premialità 2012-2013 (lettera a), della numerosità dei prodotti valutati con la VQR e della « consistenza e grandezza scientifica » degli enti (lettera c).

Aggiunge che gli articoli da 3 a 6 riguardano i criteri e le modalità di ripartizione del 30 per cento della quota premiale. In particolare, l'articolo 3 individua gli ambiti ai quali dovranno riferirsi, preferibilmente, i programmi e i progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, riproponendo quanto già previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric (recante i criteri e le motivazioni di assegnazione della quota premiale per il 2012). Nello specifico, si tratta degli ambiti di intervento in materia di ricerca e sviluppo prioritari per l'Italia, inseriti nel programma per la ricerca e l'innovazione nell'Unione europea *Horizon 2020*, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali nelle seguenti aree di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica: salute, evoluzione demografica e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, ma-

rittima e sulle acque interne; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi ed integrati; azioni per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; società inclusive, innovative e riflessive (nella declinazione di tale area si fa riferimento anche allo studio e all'analisi del patrimonio culturale, artistico e documentale, nonché alla sua conservazione, fruizione, piena accessibilità, valorizzazione, come generatore di attività economiche); sicurezza (intesa come sviluppo di tecnologie a contrasto di possibili emergenze riguardanti il cittadino e le infrastrutture di interesse vitale per il Paese, fra cui sono inclusi scuole e beni culturali); fabbrica del futuro e *made in Italy*; ICT e dispositivi sensoriali; aeronautica e spazio; chimica verde. Il medesimo articolo 3 specifica, inoltre, anche in tal caso in analogia con il DM di riparto della quota premiale 2012, che, per quanto riguarda le tematiche inerenti l'eccellenza scientifica di *Horizon 2020*, si debba far riferimento ai 3 ambiti progettuali del Consiglio europeo delle ricerche, ossia Scienze fisiche e ingegneria (PE), Scienze della vita (LS), Scienze sociali e umanistiche (SH).

Rileva poi che l'articolo 4 individua i criteri di valutazione dei programmi e dei progetti, da utilizzarsi da parte del Comitato di valutazione. Essi dovranno rispondere ai seguenti obiettivi: *a)* sviluppo delle competenze; *b)* grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati (inclusi università ed enti pubblici internazionali); *c)* attrazione degli investimenti (in modo prioritario, a valere su programmi europei), impatto socio-economico (sul territorio e sul tessuto produttivo), sostenibilità economico-finanziaria (in particolare, i programmi e progetti pluriennali sono valutati favorevolmente se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni); *d)* *team* di programma o progetto (con riferimento alla qualità dello stesso) e *governance* (con riferimento a qualità e specificità del modello di governance applicato).

Osserva che si tratta degli stessi criteri di valutazione indicati nell'articolo 4 del citato DM 19 dicembre 2012, prot. 949/

Ric, con la differenza che quest'ultimo prevedeva anche il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio, fino ad un massimo complessivo di 100 punti. Inoltre, lo stesso decreto ministeriale prevedeva che « particolare attenzione » dovesse essere riservata alla partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore ai 35 anni e alla presenza di una « significativa » componente di ricercatrici. Aggiunge quindi che, come sottolineato per l'articolo 2, anche per l'articolo 4 sarebbe opportuno specificare meglio i termini e le modalità procedurali per l'elaborazione della proposta di ripartizione da parte del Comitato di valutazione, con riguardo, ad esempio, al *range* di punteggi attribuibili per ciascun obiettivo.

Rileva poi che l'articolo 5 individua gli elementi che i programmi e progetti devono evidenziare al loro interno (tra i quali, titolo e settore di afferenza, nome del coordinatore ed elenco dei partecipanti, ruolo di ogni unità operativa, *abstract*, tempi di realizzazione, costo complessivo con evidenziazione delle spese generali e di personale, obiettivi finali, risultati attesi dalla ricerca, elementi per la verifica dei risultati). L'articolo 6 indica il termine e le modalità per la presentazione delle domande. In particolare, prevede che gli enti sono tenuti a trasmettere i programmi e progetti al MIUR, esclusivamente con modalità telematiche, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del MIUR. Ribadisce, inoltre, quanto già indicato nell'articolo 3 del DM 851/2014 circa il numero massimo di programmi o progetti che ogni ente può presentare come capofila o a cui può partecipare. L'articolo 7 dispone che, a rettifica di quanto previsto dall'articolo 3 del DM 851/2014, l'assegnazione del 30 per cento della quota premiale avverrà entro il 15 luglio 2015 (essendo già trascorso il termine precedentemente fissato del 28 febbraio 2015). Segnala quindi che il termine indicato appare incongruo in relazione ai tempi richiesti dagli adempimenti preliminari (in particolare: espressione del parere parlamentare sullo schema in

esame; presentazione della domanda da parte degli enti; elaborazione della proposta da parte del Comitato di valutazione; espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto per l'assegnazione della (intera) quota premiale).

Si riserva, infine, di predisporre una proposta di parere al termine del dibattito che si terrà sul provvedimento.

Francesco D'UVA (M5S), dopo aver ringraziato la collega Ghizzoni per la disamina puntuale e critica dello schema di decreto, ricorda che il presente schema – pur attenendo a una quota detta “premiabile” che dovrebbe essere distinta da quella ordinaria – non comporta l'assegnazione di risorse aggiuntive per la ricerca. Per questo il suo gruppo si esprimerà in senso contrario. Tale contrarietà trova ulteriore ragione nel fatto che lo schema prevede che il 70 per cento della quota premiale sia attribuita agli enti in base alla valutazione della qualità della ricerca svolta nell'ormai lontano periodo 2004-2010. Ricorda, infine, che non tutte le indicazioni contenute nel citato parere espresso dalla VII Commissione il 29 ottobre 2014 sono state recepite dall'Esecutivo.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice*, auspicando anch'ella che la quota premiale per gli enti di ricerca si possa trasformare in risorse aggiuntive, osserva che oggi la Commissione si sta occupando dei criteri per l'assegnazione della quota premiale, mentre le questioni sollevate dal collega D'Uva potranno essere proficuamente affrontate nel corso del prossimo esame dello schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 (atto del Governo n. 186).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta plenaria del 15 luglio 2014 e proseguito in sede di comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il comitato ristretto ha terminato i propri lavori il 23 giugno scorso, con l'elaborazione di un testo unificato (*vedi allegato 1*) che è in distribuzione.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, espone che il testo unificato elaborato dal comitato ristretto ha sintetizzato e ordinato in modo organico varie finalità, sottese alla proposta di legge 1680 e all'abbinata proposta 1425, tenendo conto, in particolare, delle audizioni informali che si sono svolte e raccogliendo – sullo scopo di riconoscere e promuovere la funzione sociale dello sport – il consenso del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Osserva che il settore dello sport, similmente ad altre attività, vive diverse gradazioni e sta quindi a cavallo tra l'attività sociale e di volontariato e quella professionistica e di profitto. La disciplina sportiva muove da esigenze di benessere psico-fisico per tutti e prende due strade diverse, talora non

incompatibili. La prima è evidentemente la generalizzata pratica dello sport, a prescindere dal risultato agonistico e dall'aspetto competitivo, che porta risultati sul piano della salute individuale e del benessere collettivo, sotto il profilo sia della sanità generale sia della bonifica sociale, poiché attraverso lo sport si veicolano i valori della lealtà, della correttezza e del rispetto delle regole e dell'avversario, che sono essenziali – a esempio – per combattere il bullismo e il *doping*. La seconda strada, viceversa, è quella della coltivazione mirata dei talenti, dell'allenamento per la competizione, fino al professionismo e allo sfruttamento economico delle manifestazioni sportive. Rileva quindi che il testo di legge, come uscito dagli approfondimenti del comitato ristretto, intende rivolgersi prevalentemente al primo aspetto, con lo scopo di dare una più marcata dignità legislativa alle associazioni sportive dilettantistiche, che sono il vero vivaio sociale sia dello sport in quanto tale, sia – in chiave più ampia – il luogo della formazione della persona ai valori civici, di solidarietà e di perseguimento collettivo di finalità utili per tutto il tessuto sociale. In tale contesto, il testo affronta essenzialmente tre problemi normativi: *a)* anzitutto, esso definisce, sul piano generale – che spetta alla competenza statale – l'oggetto e le finalità della promozione sportiva e le caratteristiche delle associazioni dilettantistiche (quelle che si propongono lo sviluppo della pratica sportiva di base senza scopo di lucro), disciplinando altresì il riconoscimento del volontariato sportivo e i requisiti in presenza dei quali le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere sia le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato, sia – ove sussistano ulteriori requisiti – l'iscrizione al relativo albo. Il progetto di legge prevede anche norme civilistiche sulla responsabilità per le obbligazioni contratte; *b)* in secondo luogo affronta il problema delle *royalties*, tutelando anche i marchi, loghi e simboli delle associazioni sportive dilettantistiche e le iniziative da queste promosse; *c)* infine, affronta il problema delle agevolazioni

fiscali e delle conseguenti coperture finanziarie. A tale ultimo riguardo, ricorda che la quantificazione degli oneri del provvedimento, valutati in 40 milioni di euro annui e la conseguente copertura finanziaria hanno comportato un'approfondita istruttoria in sede di comitato ristretto. Il testo unificato che si propone prevede quindi, all'articolo 14, l'innalzamento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003 – già contemplato per tutte le scommesse – limitatamente a quelle a base sportiva. Ricorda, dunque, che l'aliquota prevista nel citato decreto-legge è del 13,5 per cento e che la proposta del comitato ristretto prevede di portarla a quell'aliquota maggiorata che consenta di coprire la spesa necessaria. Propone quindi che la Commissione adotti quello presentato come testo base.

Filippo FOSSATI (PD), si associa a quanto esposto dal collega Molea. Sottolinea, inoltre, che la presente proposta di legge, per la prima volta definisce i concetti di sport e di sport di base, applicabili anche oltre le finalità della proposta di legge. Osserva come il testo vuole attribuire alla Repubblica la responsabilità politica – non gestionale che è svolta dai singoli attori del settore – di fornire obiettivi e indirizzi per la diffusione della pratica sportiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare il testo unificato – elaborato dal comitato ristretto – quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella

seduta plenaria del 7 ottobre 2014 e proseguito in sede di comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, illustra la proposta di testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato 2*). Ricorda che oggi si discute di un provvedimento, da molto tempo all'esame della Commissione Cultura, volto a dare un quadro di riferimento e di sostegno alla promozione della lettura nel nostro Paese, favorendo l'accesso e la diffusione della conoscenza a tutti i cittadini. È un progetto di legge di particolare rilievo perché si colloca all'interno di un solco di politiche culturali per la conoscenza, promosse dal Parlamento dall'inizio di questa legislatura, che hanno l'obiettivo rispondere agli scarsi livelli di partecipazione culturale, agli inadeguati livelli di istruzione, alle troppo deboli competenze della popolazione adulta, che non ci consentono di affrontare le sfide di una società *knowledge based*. Questo convincimento ha motivato anche i lavori su questa proposta di legge per la promozione della lettura che la Commissione ha incardinato nell'agenda dei lavori anche su sollecitazione del *Forum* per il Libro, che ha coinvolto nei mesi precedenti le elezioni del 2013 molti parlamentari, appartenenti a schieramenti diversi, accomunati dall'attenzione per il mondo delle biblioteche e della lettura e preoccupati dai dati sempre più allarmanti legati al crollo del mercato del libro, alla crisi delle librerie, alle difficoltà degli editori. Espone che per fotografare la gravità della situazione bastano pochi articoli pubblicati in questi giorni sui giornali. Il numero di lettori è sceso nel 2014, rispetto al 2010, di 5,4 punti percentuali: dal 46,8 per cento al 41,4 per cento. La fascia di età in cui si legge di più continua ad essere quella tra gli 11 ed i 14 anni, ma tutte le fasce di lettori sono in diminuzione. Continuano a leggere di più le donne (48 per cento) rispetto agli uomini (34,5 per cento). L'8,7 per cento dei lettori ha dichiarato di aver scaricato e letto anche libri digitali. I lettori di libri sono anche lettori di quotidiani, nel senso che c'è una correlazione,

crescente, al crescere dei lettori di quotidiani (e viceversa).

Il mercato del libro, relativamente ai soli canali *trade* (librerie, librerie online, grande distribuzione, escluso Amazon) nei primi quattro periodi dell'anno (da gennaio al 18 aprile), ha fatto segnare un -2,6 per cento a valore (fatturato) e un -4 per cento a volume (copie), dimezzando i valori negativi dello stesso periodo del 2014. Questo significa in valori assoluti che si sono vendute in questa prima parte dell'anno circa 1 milione di copie in meno (1.039.000 per la precisione) per un minor fatturato di 8,4 milioni di euro.

L'editoria digitale, cresce ma pesa ancora molto poco. Considerando solo la produzione « culturale » (sia narrativa che saggistica, ma non professionale o banche dati), tra il 2013 ed il 2014 il fatturato è salito del 25 per cento (addirittura del 95 per cento sul 2012), sul totale (escluso scolastico educativo): è passato dal 2,5 al 3,4 per cento circa (40 mln euro). Sta aumentando, però, la disponibilità di titoli in formato digitale: 1 libro su quattro ha anche l'edizione digitale; l'88 per cento dei libri cartacei che hanno anche la versione digitale sono pubblicati da grandi editori.

È evidente, quindi, che affrontare i temi della diffusione della lettura in tutte le sue forme, compresa quella che si realizza in ambiente digitale, investe questioni essenziali per la coesione sociale e culturale della società italiana, con ricadute importanti sulle potenzialità di crescita economica e sulla vita della comunità nazionale.

Rammenta che il provvedimento in esame è un testo coordinato risultante dall'unificazione delle proposte di legge Giordano ed altri, AC 1504 « Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura », Zampa ed altri, AC 2267 « Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole », nonché dalle proposte di autorevoli rappresentanti della filiera della lettura, che hanno arricchito il

dibattito con analisi puntuali e suggerimenti di particolare peso. Prima di cominciare l'esame del provvedimento l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha stabilito di svolgere un ciclo di audizioni informali con i soggetti interessati dal provvedimento per approfondire le problematiche cui il testo intende dare risposta. Sono intervenuti esperti, enti, rappresentanze sindacali e associazioni di categoria. Complessivamente sono stati ascoltati 26 relatori, rappresentativi di 25 soggetti del settore, auditi in complessive otto giornate distribuite da giovedì 27 marzo 2014 a mercoledì 02 luglio 2014. In passato uno dei gravi problemi che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio la difficoltà di coordinamento degli interessi individuali dei soggetti coinvolti, che seppur legittimi, rendevano estremamente complicato se non impossibile elaborare una linea univoca di intervento. Come noto, suscitò molto clamore il tentativo del Parlamento di inserire nel decreto legge «destinazione Italia» del dicembre 2013 un incentivo fiscale per promuovere l'acquisto di libri, e l'on. Causi che tentò una proposta di sintesi senza riuscirci, fu duramente attaccato. In quell'occasione fu presto evidente la difficoltà se non l'impossibilità di fare rete degli attori della filiera del libro che privi di una logica di sistema non riuscivano a far convergere gli interessi dei librai, che in quel caso erano i soggetti coinvolti, con quelle degli editori, grandi e piccoli attestati su posizioni diverse, ed ancora con quelli dei bibliotecari, degli autori, etc. Senza si riuscisse a catalizzare una linea d'intervento. Dopo quella infruttuosa esperienza la Commissione Cultura ha ritenuto imprescindibile mettere insieme tutti i soggetti coinvolti nella filiera del libro e della lettura.

Offerti ulteriori ragguagli sull'*iter* sinora svolto, ritiene che oggi il testo appare modificato in maniera significativa. Il testo unificato della proposta di legge in esame si compone di 12 articoli che vertono su tematiche particolarmente importanti per la filiera del libro. Si parla di libro cartaceo ma anche di *e-book* (un libro è un libro), perché quello che fa il libro è il

contenuto, al di là del tipo di supporto, cartaceo oppure elettronico sui cui viene letto. È una grande occasione per aumentare gli indici di lettura nel nostro Paese che apre nuove opportunità di sviluppo nel campo della produzione e della distribuzione. Il digitale non implica affatto il venir meno dell'esigenza del lavoro di mediazione editoriale o di distribuzione e vendita, anzi l'esigenza di competenze specifiche cresce con il passaggio all'*e-book*. La filiera va avanti, si rinnova nei prodotti e si internazionalizza, accoglie le opportunità che il digitale offre e percorre nuove strade per la promozione della lettura e per allargare il mercato. In particolare si prevede: un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura; dei Patti locali per la lettura e conferimento del titolo «Città del libro»; una riorganizzazione delle Biblioteche pubbliche basata su una cooperazione tra sistemi bibliotecari; la digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti; la promozione della lettura a scuola; incentivi fiscali per promuovere la lettura e l'acquisto di libri; alcune misure per il sostegno delle librerie indipendenti; l'istituzione di un fondo per la promozione della lettura cui attingere per lo svolgimento delle varie attività stabilite per legge. Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, si segnala che l'articolo 1 riporta i principi e le finalità della norma, precisando che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, in base al principio di leale cooperazione (comma 3), promuovono interventi volti a sostenere e incentivare la lettura ed il libro (comma 2) quale strumento insostituibile per lo sviluppo della conoscenza e della cultura nonché per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico del cittadino (comma 1).

Al fine di garantire la continuità nel tempo delle politiche di promozione della lettura, all'articolo 2 si stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) rimane il Ministero di riferimento con il compito di prevedere e indicare adeguate azioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati, in particolare

quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. In particolare, al comma 1, prevede che il Mibact adotti ogni 3 anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione. Al comma 2, si stabilisce che negli obiettivi generali del Piano d'azione si tenga conto: della valorizzazione dell'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale, di garantire un accesso ampio rimuovendo gli squilibri territoriali, promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie, promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, promuovere le buone pratiche di promozione della lettura, promuovere la formazione continua e specifica degli operatori coinvolti nella realizzazione del piano, promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura. Al fine di prevenire fenomeni di esclusione sociale, al comma 3, si prevedono interventi mirati su specifiche fasce di lettori: lettura nella prima infanzia, lettura nei luoghi di detenzione e negli ospedali a favore dei minori. Il Centro per il Libro e la Lettura è riconfermato, al comma 4, come centro autonomo e di coordinamento per le politiche di sostegno, promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana. All'articolo 3, si dispone al comma 1 che le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. L'obiettivo, comma 2, è di realizzare interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori nelle aree di riferimento. Il comma 3 assegna al Centro per il Libro e la Lettura compiti di raccolta di dati sull'attuazione dei Patti locali per la lettura, mentre ai commi 4 e 5 affida la

competenza di rilasciare la qualifica di « città del libro », un titolo/premio di validità biennale concesso alle amministrazioni locali che abbiano acquisito le seguenti caratteristiche: un Patto locale per la lettura, il sostegno delle librerie indipendenti, attivato programmi per l'avvicinamento alla lettura in età prescolare o di persone a rischio di esclusione sociale, un festival letterario di rilievo nazionale. Si punta sulle biblioteche di pubblica lettura, che sono garanti delle pari opportunità di accesso alla conoscenza, all'istruzione, alla libertà di ricerca scientifica, e sulle biblioteche scolastiche che, come recita il Manifesto IFLA UNESCO, « forniscono le idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società dell'informazione e conoscenza ... offrono agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili ». I dati del Mibact affermano che, anche se in Italia sono calate le vendite in libreria, però sono nettamente aumentati gli utenti delle biblioteche.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche. Al comma 1, si dispone che le biblioteche, identificate quali luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali, hanno il dovere di garantire a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati. Al comma 2, si prevede che la gestione delle biblioteche sia affidata a professionisti competenti del settore bibliotecario in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla legge Madia del 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali. Il comma 3, dispone il prestito interbibliotecario di libri, parti di libri ed articoli provenienti da periodici, anche in formato digitale. I commi 4, 5 e 6 affidano al Mibact il compito di fissare con decreto le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche

adeguano l'erogazione dei propri servizi in forma singola o associata attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari (comma 5): orario, dotazione documentaria, possibilità di accesso a distanza, servizi di alfabetizzazione informatica dell'utente, avviamento alla lettura, consulenza informativa e documentaria. A tal fine, comma 8, le biblioteche accedono alle risorse del fondo per la promozione della lettura con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

Al fine di massimizzarne i risultati, le attività delle biblioteche possono essere organizzate in rete, come detta l'articolo 5, commi 1 e 2, attraverso la creazione di sistemi bibliotecari condividendo strutture e risorse e coordinando attività e servizi, a prescindere dalla titolarità, dalla tipologia e dall'ambito territoriale di riferimento dei singoli istituti. Il comma 3 stabilisce che l'ICCU individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale, mentre il comma 4 raccomanda alle regioni di individuare gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria.

Per assicurare la conservazione a lungo termine, promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio custodito da biblioteche, archivi, musei e scuole si investe sulla digitalizzazione, prevedendo, all'art. 6 comma 1, l'utilizzo di standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico. Alla digitalizzazione provvede, comma 2, il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti pubblici. Fondamentale l'affido al Servizio bibliotecario nazionale del compito di assicurare l'accesso aperto, la possibilità del « riuso » per qualsiasi finalità del patrimonio digitalizzato, anche su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, nonché il finanziamento dei progetti di digitalizzazione (commi 3, 4, 5). Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, comma 6, si istituisce un apposito capitolo nello stato di previsione del Mibact che viene arricchito con una percentuale del 70 per cento delle risorse deri-

vanti dalle sanzioni previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.

Una particolare attenzione viene riservata alla lettura per l'infanzia e gli studenti. All'articolo 7 comma 1, si punta sulla promozione della lettura a scuola attraverso l'implementazione delle biblioteche scolastiche, coordinate tra loro in sistemi bibliotecari territoriali, che rispettano (comma 2) degli standard minimi di servizio previsti dal Mibact, incentivando (comma 4) la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione. Per implementare la conoscenza e la diffusione dei servizi delle biblioteche scolastiche, al comma 5, si prevede l'organizzazione di attività di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.

Inoltre, al comma 6, si sottolinea che alla scuola, di ogni ordine e grado, spetta il compito di promuovere la lettura quale strumento per la piena realizzazione del percorso didattico dello studente. A tale fine, comma 8, il Mibact istituisce anche un'iniziativa dedicata alla promozione della lettura dedicata agli alunni: la Settimana della lettura a scuola, periodo in cui ogni scuola, comma 9, in rete con le altre scuole del territorio, organizza iniziative di promozione della lettura in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

Per promuovere la lettura, l'acquisto di libri e sostenere il mercato del libro è prevista all'articolo 8, uno sconto fiscale per l'acquisto di libri di lettura, non testi scolastici. Il comma 1, infatti, novellando il testo unico delle imposte sui redditi, offre la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi la somma spesa per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN fino all'importo annuo di spesa di 800 euro. Il comma 2, lascia ad una successiva iniziativa legislativa del MEF la definizione delle procedure e le caratteristiche della documentazione fiscale da allegare alla dichiarazione per ottenere lo sgravio. Per

offrire l'opportunità di acquistare libri anche a coloro che non possono usufruire dello sconto fiscale, perché persone economicamente svantaggiate, quali i lavoratori in cerca di occupazione, si dispone che il Centro per il libro e la lettura, comma 4, attraverso accordi con la filiera del libro, rilasci dei buoni acquisto di libri secondo le modalità e i requisiti stabiliti dal Mibact e dal Ministro delle politiche sociali. L'articolo 9, comma 1, istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una somma di 2 milioni di euro (comma 4), nell'ambito dello stato di previsione del Mibact, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge. Il comma 2 ne affida la gestione al Centro per il libro e la lettura. Inoltre, il comma 3, dispone che al fondo possano accedere i sistemi bibliotecari che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali, nonché le istituzioni scolastiche per l'organizzazione della settimana della lettura.

Si precisa poi che l'articolo 10 concerne il sostegno alle cosiddette « librerie indipendenti », quelle librerie non controllate da gruppi di società della distribuzione, che attraversano un periodo storico di forti difficoltà anche perché non godono delle stesse condizioni e dei benefit offerti alle librerie collegate alle grandi catene distributive ed editoriali e soffrono di difficoltà di gestione, in termini economici, organizzativi e logistici. Per il loro sostegno, il comma 2, prevede uno sgravio fiscale sul contratto di locazione dell'immobile, riducendone per 4 anni il reddito imponibile al 30 per cento. Inoltre, il comma 3, riconosce alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro. Si lascia a successivi interventi normativi del MEF la definizione dei criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra.

I successivi commi 5 e 6 attribuiscono al Centro per il libro e la lettura il compito di assegnare alle librerie indipendenti il titolo onorifico di « libreria di qualità », riconosciuto agli esercizi che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Il comma 1, novellando la manovra economica di luglio 2011, precisa che agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge determinati in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle seguenti abrogazioni normative: la detrazione fiscale sui contratti di mutuo per i nudi proprietari; la detrazione prevista dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni o di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; la detrazione prevista dall'imposta opzionale sostitutiva su deduzioni extracontabili.

Al fine di consentire al Centro per il libro e la lettura di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge, l'articolo 12, che detta le disposizioni finali del provvedimento, stabilisce che il Mibact adotti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto che ne ottimizzi l'organizzazione.

Propone quindi che la Commissione adotti come testo base – per il prosieguo dell'esame del provvedimento in sede referente – il predetto testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Maria MARZANA (M5S) chiede che l'adozione del testo base sia rinviata a una prossima seduta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, non ha difficoltà ad accogliere la richiesta della collega Marzana. Preso atto che la sottosegretaria Francesca BAR-

RACCIU si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame e constatato che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Avverte quindi che il comitato dei nove sul disegno di legge C. 2994-C – già convocato per le ore 15 – avrà luogo successivamente, previo tempestivo avviso ai componenti dello stesso, a seguito della trasmissione degli emendamenti da parte dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 7 luglio 2015.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 19.30 alle 19.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 e abb.).**TESTO UNIFICATO ADOTTATO QUALE TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La Repubblica, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e negli articoli 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dello sport una funzione sociale.

2. La Repubblica attua le conseguenti necessarie politiche di sostegno all'attività sportiva quale mezzo di miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva, attraverso azioni educative, sociali, sanitarie, culturali e ricreative, promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

3. La promozione dell'attività sportiva è compito delle istituzioni centrali e territoriali. Esse operano in modo integrato con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, secondo i principi di cui all'articolo 5 della Costituzione.

4. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.

5. Per attività sportiva di base si intende quella caratterizzata dalla prevalenza della finalità di promozione umana e sociale sulla prestazione agonistica e dall'inclusione dei praticanti a prescindere dagli aspetti selettivi dovuti alle attitudini psico-fisiche. L'attività sportiva di base garantisce la socializzazione, in particolare di giovani e anziani, la prevenzione delle

malattie, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dei diritti sociali.

6. L'attività sportiva di base è promossa come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.

ART. 2.

(Associazioni sportive).

1. La Repubblica riconosce le associazioni sportive, in quanto enti e organismi sportivi a carattere associativo operanti a livello di base senza scopo di lucro, quali strutture fondamentali dello sport italiano, che esercitano una funzione di promozione umana e sociale e di progresso civile, e ne garantisce l'autonomia, favorendo lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva di base.

2. Ai fini della presente legge, per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive ai sensi dell'articolo 1 comma 3.

ART. 3.

(Riconoscimento del volontariato sportivo).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive na-

zionali, agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti o alle discipline sportive associate ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, solo ai fini dell'accesso ai servizi e alle agevolazioni di cui agli articoli 15 e 17 della medesima legge.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche, in presenza dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, possono chiedere l'iscrizione nell'albo delle organizzazioni di volontariato.

ART. 4.

(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto dell'associazione preveda le seguenti clausole:

a) l'obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell'articolo 37 del codice civile;

b) l'obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i precedenti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

3. Nei confronti delle associazioni di cui al comma 1 che non si siano conformate agli obblighi contabili ivi indicati i terzi creditori fanno valere i loro diritti sul

fondo comune. In caso di incapienza possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 5.

(Gestione degli impianti sportivi pubblici).

1. All'articolo 90, della legge n. 289 del 2002, al comma 25, sono aggiunte infine le seguenti parole: «escludendo comunque il criterio del massimo ribasso».

ART. 6.

(Programmi di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«6-bis. I programmi di cui al comma 4 sono volti, inoltre, alla creazione di spazi per l'attività sportiva di base come strumento di conoscenza e dialogo, di rispetto delle regole e di solidarietà, anche per contrastare la dispersione scolastica, il disagio sociale e la criminalità e per diffondere valori di lealtà, correttezza e legalità.».

ART. 7.

(Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle società e associazioni sportive).

1. Sono proprietà delle società e delle associazioni sportive i seguenti segni distintivi che ne contraddistinguono le attività:

- a) i marchi;
- b) i loghi;
- c) le denominazioni;
- d) i simboli;

e) i colori sociali e i trofei.

2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive a cui appartengono ai sensi del comma 1.

3. Ai fini della presente legge, per *merchandising* si intendono le tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una società o associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede ad altri la facoltà di uso del marchio stesso per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

ART. 8.

(Detrazione fiscale).

1. La detrazione fiscale per l'iscrizione a società o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica).

1. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 250.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 350.000 euro ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « a 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 10.000 euro ».

4. All'articolo 27-*bis* della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI ».

5. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro ».

6. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: « non superiore a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 3.000 euro ».

ART. 10.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all'articolo 25, comma

2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

ART. 11.

(Esclusione dal pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche).

1. Al primo comma dell'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

ART. 12.

(Misure in materia di controlli sui circoli privati).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, » sono inserite le seguenti: « nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ».

ART. 13.

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportive).

1. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva

riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo delle disposizioni vigenti;

b) ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la previsione di un documento programmatico periodico del Governo contenente gli indirizzi, le priorità strategiche e le risorse finanziarie per gli interventi di promozione dell'attività sportiva di base tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà regionali;

b) la previsione di una relazione periodica al Parlamento sull'utilizzo delle risorse pubbliche elaborata sulla base delle relazioni di attività dei soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici nel campo dello sport;

c) la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la nazione;

d) gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le società e le

associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo prevedendo la destinazione al « Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva » dei dividendi derivanti dagli utili di bilancio dell'Istituto per il credito sportivo di pertinenza del Ministero dell'economia alle agevolazioni in conto interessi sui mutui contratti da associazioni e società sportive dilettantistiche per l'impiantistica sportiva;

e) il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni;

f) la revisione della disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale assicurando:

1. pari tutela sanitaria per i praticanti le attività motorie e sportive a prescindere dal soggetto che le organizza;

2. distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, all'interno delle quali comprendere tutte le attività anche di natura didattica, psico-motoria e ludico-motoria, sulla base della definizione di attività sportiva di cui all'articolo 1;

3. differenziazione delle tutele sanitarie esclusivamente in ragione dell'impatto cardiovascolare delle attività svolte e delle condizioni fisiche del singolo praticante;

4. massima diffusione della pratica sportiva come fattore di prevenzione sanitaria per tutti i cittadini;

5. semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di attesa per gli accertamenti nel rilascio dei certificati;

6. coinvolgimento dei soggetti dell'ordinamento sportivo – Coni, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva e i sanitari interessati, pediatri di libera scelta e medici di medicina generale – nella definizione di linee guida tese a garantire la tutela sanitaria dei praticanti;

g) l'introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;

h) l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per gli atleti di età inferiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

i) l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più svantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonché diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.

4. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 14.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,

valutati in 40 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi annuali per lo Stato derivanti dai giochi e dalle scommesse a base sportiva. A tal fine l'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata per i soli giochi e scommesse a base sportiva in misura tale da ottenere un maggior gettito annuo di 40 milioni di euro.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano

o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante un ulteriore incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico di cui al predetto comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'esame dell'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.

2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove interventi volti a sostenere e incentivare la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri.

3. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

ART. 2.

(Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura).

1. Per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza Unificata e con l'approvazione, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano d'azione nazionale per la promozione

della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Il primo Piano d'azione nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. L'adozione del Piano d'azione nazionale è preceduta dall'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d'azione nazionale, si tiene conto delle seguenti finalità:

a) diffondere l'abitudine alla lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico della Nazione e favorire l'aumento del numero di lettori, valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale;

b) garantire un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali;

c) promuovere la frequentazione di biblioteche e librerie;

e) promuovere la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la fruizione e la diffusione;

f) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale;

g) promuovere la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d'azione nazionale;

h) promuovere nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.

3. Il Piano d'azione nazionale prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.

3-bis. In particolare, il Piano d'azione nazionale, contiene indicazioni circa le azioni da avviare per:

a) favorire la lettura nella prima infanzia;

b) promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali, e negli ospedali a favore dei minori ospedalizzati a lunga degenza;

c) rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali.

4. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura di cui all'articolo 30, comma 2, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

5. I messaggi promozionali trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private al fine di promuovere il Piano d'azione nazionale o i Patti locali di cui all'articolo 3 della presente legge non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Patti locali per la lettura e conferimento del titolo « Città del libro »).

1. Le Regioni e gli altri enti territoriali, nell'esercizio della propria autonomia, danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.

2. I Patti locali per la lettura prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e alla luce delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti sui bilanci degli enti e dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Centro per il libro e la lettura provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura.

4. Il Centro per il libro e la lettura, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di « città del libro » alle amministrazioni locali in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di una o più biblioteche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;

c) adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti;

d) sostegno a programmi per l'avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell'accesso ai libri da parte di persone a rischio di esclusione sociale;

e) presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.

5. La qualifica di « città del libro » ha validità biennale. Il Centro per il libro e la lettura provvede, nei sei mesi precedenti alla scadenza, a verificare la permanenza dei requisiti ai fini della conferma della qualifica.

ART. 4.

(Biblioteche pubbliche).

1. Le biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, delle Università e degli enti culturali e di ricerca, identificate ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attraverso accordi di collaborazione e coordinamento, garantiscono a tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all'apprendimento permanente, allo svago, all'informazione e alla conoscenza registrata, nonché l'accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l'attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli artt. 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.

2. Le biblioteche di cui al comma 1 sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.

3. Le biblioteche pubbliche possono effettuare la riproduzione e il prestito interbibliotecario di libri, parti di libri ed articoli provenienti da periodici, anche in formato digitale, nei limiti consentiti dagli artt. 68 e 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e dal Decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano

l'erogazione dei propri servizi, con particolare riferimento a:

a) l'articolazione dell'orario in relazione alle esigenze e ai ritmi di vita del pubblico;

b) una dotazione documentaria comprensiva di opere e prodotti editoriali nei principali formati e supporti, adeguata al pubblico di riferimento e costantemente aggiornata;

c) la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, sicurezza pubblica;

d) attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;

e) attività di avviamento alla lettura e di promozione del libro;

f) attività di consulenza informativa e documentaria.

5. I servizi di cui al comma 4 sono erogati in forma singola o associata, attraverso la partecipazione ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5.

6. Gli *standard* definiti ai sensi del comma 3 e i servizi di cui al comma 4 del presente articolo concorrono a definire i livelli di qualità della valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Il Centro per il libro e la lettura, al fine di valutare il contributo dato dall'attività delle biblioteche di cui al comma 1 al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione nazionale, nonché per promuovere il confronto internazionale, definisce entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nonché in collaborazione con

l'Istituto Nazionale di Statistica, modalità di raccolta e di elaborazione omogenee dei dati relativi alle dotazioni, ai servizi, al personale e ai risultati delle medesime biblioteche e cura la raccolta, l'elaborazione periodica e la diffusione dei dati.

8. Le attività e i servizi delle biblioteche di cui al comma 1 e dei sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5 che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale o dei Patti locali per la lettura accedono alle risorse del fondo di cui all'articolo 9, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura.

ART. 5.

(Sistemi bibliotecari).

1. Le biblioteche di cui all'articolo 4 si organizzano ai sensi del comma 3 in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo strutture e risorse e coordinando attività e servizi, a prescindere dalla titolarità, dalla tipologia e dall'ambito territoriale di riferimento dei singoli istituti.

2. I sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.

3. L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, individua i servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti.

4. Le Regioni disciplinano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge e

a seguito di una consultazione dei soggetti interessati, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.

ART. 6.

(Digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti).

1. Le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai favoriscono la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. A tale scopo, la digitalizzazione viene eseguita utilizzando *standard* aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del Web semantico.

2. Il servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'ICCU, provvede, anche attraverso gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 5, comma 1, all'armonizzazione e all'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, indicando altresì i requisiti qualitativi e tecnici per l'ammissibilità di tali progetti a finanziamenti pubblici, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di fruizione e valorizzazione dei beni culturali e conformandosi ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, parità di trattamento, economia e trasparenza della gestione.

3. È compito del Servizio bibliotecario nazionale digitalizzare e assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti dall'utente tramite rete telematica, alle opere presenti nelle raccolte degli istituti e dei soggetti di cui al comma 1 e il loro riuso per qualsiasi

finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono stipulare contratti o convenzioni che attribuiscono a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico, a condizione che detti accordi:

a) siano integralmente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) siano adeguatamente motivati dall'impossibilità di coprire altrimenti i costi della digitalizzazione;

c) prevedano la consegna, all'istituto che ha fornito il materiale da digitalizzare, di una copia digitale libera da misure tecnologiche di protezione di ciascuna opera riprodotta, in modo che esso ne consenta la consultazione presso la propria sede;

d) non attribuiscono diritti di privativa per una durata superiore a sette anni dalla data di digitalizzazione del singolo volume;

e) prevedano che, alla scadenza del termine previsto, l'istituto possa disporre pienamente della copia digitale del singolo volume.

4. Gli accordi stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinegoziati entro 12 mesi dalla stessa data per adeguarli alle nuove disposizioni.

5. Nel rispetto della legislazione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, ivi compreso il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Servizio bibliotecario nazionale promuove o partecipa a iniziative di digitalizzazione, assicurandone la libera fruizione. Promuove o partecipa altresì a iniziative di digitalizzazione di opere fuori commercio, previo accordo con i titolari di diritti.

6. Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione di cui al presente articolo è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale imputare una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali di cui all'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

ART. 7.

(Promozione della lettura a scuola).

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l'istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura, con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l'attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta dalla legge.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il decreto stabilisce standard minimi relativi alla sede, al personale, alle raccolte, all'accessibilità, alle prestazioni e alle attività delle biblioteche scolastiche. Al mantenimento e all'incremento della dotazione libraria di ciascuna istituzione scolastica possono concorrere soggetti pubblici e privati.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 158 del decreto legislativo 16 aprile 2004, n. 297.

4. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e incentiva la collaborazione tra le scuole e il Servizio bibliotecario nazionale al fine dell'utilizzo condiviso dei sistemi di catalogazione validati e certificati dall'ICCU e dei relativi percorsi di formazione all'uso.

5. Le biblioteche scolastiche promuovono programmi di alfabetizzazione alla ricerca dell'informazione e alla fruizione delle risorse digitali da parte di docenti e studenti.

6. Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti.

7. La partecipazione alle attività di cui al comma 2 è valida ai fini della formazione in servizio dei docenti.

8. È istituita la Settimana della lettura a scuola, cui ogni anno partecipano le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. La Settimana viene individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.

9. Durante la Settimana della lettura a scuola ogni istituzione scolastica organizza iniziative di promozione della lettura, in rete con altre scuole del territorio e in collaborazione con istituzioni locali, associazioni di volontariato, librerie, biblioteche, autori ed editori.

ART. 8.

(Disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri).

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 15,

comma 1, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente:

« *i-decies)* gli oneri sostenuti per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, fino all'importo annuo di spesa di 800 euro ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura ».

ART. 9.

(Istituzione del Fondo per la promozione della lettura).

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui alla presente legge.

2. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale.

3. Accedono alle risorse del Fondo di cui al comma 1, con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura, le biblioteche di cui all'articolo 4, comma 1, i sistemi bibliotecari di cui all'articolo 5, che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali, nonché le istituzioni scolastiche per l'organizzazione della settimana della lettura di cui all'articolo 7, comma 8.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni.

ART. 10.

(Misure per il sostegno delle librerie indipendenti).

1. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.

2. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

3. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i succes-

sivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La qualifica di « libreria di qualità » può essere riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura alle librerie indipendenti di cui al comma 1, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.

2. Le esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato *C-bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così modificate:

a) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge

n. 330 del 1994, convertito nella legge n. 473 del 1994;

b) è abrogata l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005;

c) è ridotta fino a determinare un risparmio di euro 41,5 milioni l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che modifica, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, l'organizzazione del Centro per il libro e la lettura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, al fine di consentire al medesimo di svolgere i compiti istituzionali in materia di promozione del libro e della lettura stabiliti dalla presente legge.